

Università degli Studi di Siena



Clausola interpretativa del

Protocollo di intesa per la regolamentazione

dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Con riferimento alle disposizioni del Protocollo di Ateneo sulle collaborazioni coordinate e continuative si evidenzia l'esigenza di disciplinare le ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto un programma di lavoro o una fase di esso che si caratterizzano per la produzione di un risultato quantitativamente non congruo con la misura temporale unica di riferimento utilizzata per definire le tabelle dei compensi allegata al protocollo.

In questo caso occorre individuare una unità di misura di riferimento oggettiva, che permetta di in qualche modo di comparare l'oggetto del contratto con le tabelle.

Il committente individua dei **sottoperiodi di riferimento**, che dovranno essere definiti già in fase di pubblicità dell'avviso di selezione di cui all'art. 5 del Regolamento, senza che tuttavia ciò debba costituire in alcun modo ingerenza del committente nelle concrete modalità di esecuzione della prestazione oggetto della contratto in cui si concretizza la fase del progetto o del programma. Ciò significa che potranno essere definite eventuali specifiche modalità di ordine temporale, ma con modalità che garantiscano la chiarezza e l'inequivocabilità del periodo in cui la prestazione debba essere effettivamente resa nell'ambito dell'intero arco contrattuale.

La definizione dei sottoperiodi deve sempre contenere la motivazione oggettiva che sta alla loro origine. Essi possono essere:

- temporalmente definiti (ad es. "la prestazione di monitoraggio ambientale necessita di un clima con temperatura mite e dovrà quindi svolgersi nei mesi di marzo-maggio e settembre-ottobre");
- quantitativamente definiti (ad es. "la prestazione di analisi dei campioni biologici dovrà svolgersi nei giorni di lunedì e martedì, nei quali vengono effettuati i prelievi sui pazienti" oppure "la prestazione di consulenza sarà svolta da due collaboratori che dovranno coprire ciascuno tre giorni alla settimana in maniera coordinata fra loro");

In ogni caso le modalità di erogazione della prestazione non debbono essere suscettibili di interpretazioni diverse che possano andare a danno del collaboratore.

Nel primo degli esempi al collaboratore deve essere garantito un compenso pari almeno ai 5/12 di quanto previsto dal Protocollo per la figura professionale di riferimento; nel secondo pari almeno ai 4/12 e nel terzo ai 6/12.

In considerazione del fatto che in questi casi il collaboratore resta comunque legato per l'intero periodo contrattuale, al valore derivante dal frazionamento di cui sopra, nella definizione dell'importo del contratto è prevista una somma integrativa, proporzionale ai periodi di non attività compresi nel periodo di riferimento del contratto, pari al 5% del compenso che sarebbe stato riconosciuto per tali periodi nel caso in cui l'attività non avesse avuto soluzione di continuità (ad esempio nel primo esempio, se l'importo fissato per un contratto annuale è di 16.000 euro, ai 6.666 euro (5/12) si andrebbe ad aggiungere il 5% dei restanti 7/12 (9.334 euro) pari a 467 euro, per un totale nell'anno 7133 euro.

Analoga soluzione viene adottata per collaborazioni che richiedano l'esecuzione di singole quantità di prestazioni precisamente identificabili al momento dell'avviso e della stipula del contratto (es. numero di traduzioni di testi o analisi di laboratorio). In questo caso verranno individuati compensi commisurati alle singole quantità di prodotto o risultato ottenuto, fermo restando la garanzia di un corrispettivo determinato in modo equo e proporzionale rispetto alla qualità, all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni e delle professionalità richieste.

Le tabelle delle professionalità saranno aggiornate inserendo unità di misura relative alla quantità di prodotto e non alla durata del contratto.

Nel primo di questi casi, sempre che se ne manifesti la necessità, prima di dar corso alla procedura vi sarà una verifica preventiva con le OOSS.

Clausola interpretativa sottoposta al tavolo di contrattazione nelle sedute del 21/06/05 e 22/07/05.